

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

62° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1987

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
4 ^a - Difesa	»	7
5 ^a - Bilancio	»	8

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 9 DICEMBRE 1987

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Mattarella.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE REFERENTE****DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (162)**, d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (226)**, d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (565)**, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (646)**, d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (680)**, d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso, dopo l'approvazione del primo capoverso dell'emendamento all'articolo 3 del testo base, proposto dal relatore (interamente sostitutivo del corrispondente

primo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953).

Dopo brevi interventi dei senatori Maffioletti, Boato e Corleone, prende la parola il senatore Gallo, il quale dichiara di ritenere opportuno un ripensamento circa il rinvio alla legge costituzionale previsto dall'articolo 1, già approvato, al fine di individuare le procedure del giudizio sui membri del Governo da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. A suo parere, infatti, sarebbe preferibile un rinvio alla legge ordinaria, specie in considerazione del fatto che la procedura proposta appare conforme al codice di rito vigente - ispirato al principio inquisitorio - che dovrebbe essere sostituito in tempi ragionevolmente brevi dal nuovo codice, di tipo accusatorio.

Con tale giudizio concorda il senatore Vitalone, il quale rileva come anche nel secondo comma del proposto nuovo testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si intenda regolare con una norma di tipo costituzionale una questione di carattere eminentemente regolamentare.

Considerando che già nel primo comma di tale nuovo testo si è operata una costituzionalizzazione forse eccessiva di materie di competenza regolamentare - in quanto si fa esplicito riferimento ad un Comitato composto dai componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati -, egli ritiene che almeno la questione della presidenza del Comitato vada lasciata impregiudicata, anche per evitare difficoltà interpretative nell'ipotesi di procedimenti connessi.

A tale proposito, il senatore Guizzi ricorda che nell'ultima seduta si era realizzato un certo consenso sull'ipotesi dell'attribuzione della presidenza al Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera.

Il senatore Maffioletti, soffermandosi sull'osservazione del senatore Gallo, rileva che il mancato recepimento dei principi cui si

ispirava il nuovo codice di procedura penale potrebbe non avere conseguenze di rilievo sul piano ordinamentale, ove si consideri che quella per i procedimenti d'accusa sui membri del Governo è una disciplina di carattere speciale.

Il Presidente prospetta l'opportunità che il problema, già accantonato in sede di esame dell'articolo 1, possa essere di nuovo affrontato in sede di coordinamento.

Il senatore Murmura suggerisce che, ai fini dell'attribuzione della presidenza del Comitato, ci si conformi alla procedura posta in essere per tutti gli organismi bicamerali, che vede l'alternarsi, di legislatura in legislatura, dei Presidenti estratti dall'una e dall'altra Camera.

Propone, inoltre, che, nell'ultimo comma dell'emendamento all'articolo 3, si stabilisca che il Presidente della Repubblica viene sospeso automaticamente dalla carica non appena il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa.

Con tale proposta concorda il senatore Pasquino.

Il senatore Boato è contrario a che il rinvio alla norma costituzionale operato dall'articolo 1 venga rimesso in discussione in fase di coordinamento, affermando che non può essere consentito che la Commissione torni ad esaminare un articolo già approvato, fermo restando il diritto di ogni senatore a presentare emendamenti in Assemblea.

Concorda poi con la proposta del senatore Murmura circa la sospensione automatica del Presidente della Repubblica in seguito alla messa in stato di accusa e ritiene che anche la proposta di alternare l'attribuzione della presidenza del Comitato di legislatura in legislatura possa essere presa in considerazione insieme all'altra di affidarla istituzionalmente al Presidente della Giunta per le elezioni del Senato della Repubblica.

Dopo brevi interventi del senatore Maffioletti e del senatore Mancino, il senatore Pontone illustra un emendamento inteso a sottoporre il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'ipotesi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, alla disciplina di cui agli articoli 134 e 135 della Costituzione.

Tale emendamento è dichiarato precluso dal Presidente, in relazione all'avvenuta approvazione dell'articolo 1.

Il senatore Pontone, dichiara, quindi, il suo voto contrario alla proposta avanzata dal senatore Murmura.

Il senatore Boato dichiara anch'egli il suo voto contrario, ribadendo ancora una volta che la sua disponibilità a partecipare attivamente ai lavori della Commissione per migliorare i testi assunti come base non implica l'accettazione da parte sua dell'impianto generale di tali testi, cui egli rimane radicalmente contrario.

Il senatore Pasquino dichiara che si asterrà dal votare il comma, in quanto la formulazione proposta dal senatore Murmura può apparire diretta ad una istituzionalizzazione del Comitato che farebbe rivivere, nei fatti, la soppressa Commissione inquirente.

Il presidente pone quindi ai voti il secondo capoverso del comma dell'emendamento proposto dal relatore, che risulta formulato nel seguente testo:

«Il Comitato di cui al comma precedente è presieduto dal Presidente della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato della Repubblica e dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura».

Si passa all'esame del terzo capoverso, tendente a stabilire che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, qualora concorrenti nel reato contestato al Presidente della Repubblica, siano sottoposti alla procedura di cui al comma 1.

Replicando ad un'obiezione del senatore Boato concernente la sorte dei cosiddetti coimputati «laici», il Presidente fa presente che, in forza delle norme generali sul concorso nel reato, anch'essi verrebbero sottoposti alla procedura speciale; nel caso di membri del Governo si è preferito in vece formulare una previsione esplicita per evitare che sorgessero dubbi interpretativi tenuto conto del fatto che per i reati ministeriali è dettata una diversa procedura, anch'essa di carattere speciale.

Il senatore Vitalone esprime numerose riserve sulla formula proposta, ritenendo in parti-

colare che essa non risolva chiaramente l'ipotesi - specificamente prevista dal disegno di legge del Gruppo federalista europeo ecologista - del foro competente per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dai membri del Governo.

Il relatore Guzzetti replica osservando che tale problema appare estraneo all'oggetto della norma in discussione, che intende unicamente stabilire che al foro speciale previsto per i reati presidenziali sono attribuiti anche i procedimenti relativi ai soggetti concorrenti, siano o meno membri del Governo.

Concorda il senatore Gallo, il quale rileva come la disciplina proposta si richiami alle norme generali di cui all'articolo 117 del codice penale.

Il senatore Vitalone fa presente che la sua non era una obiezione di carattere puramente formale, ispirandosi essa all'esigenza di regolare in modo chiaro la posizione processuale dei membri del Governo, tenendo presenti anche situazioni particolari, come quella del Presidente della Repubblica imputato in concorso col Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri imputati in via principale di alto tradimento o attentato alla Costituzione.

Sulla questione sollevata dal senatore Vitalone si apre un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Maffioletti, Boato, Mancino, il relatore ed il Presidente. A conclusione, il senatore Gallo osserva che, ove i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione venissero considerati come fattispecie autonome - diversamente da quanto sostiene la dottrina prevalente -, si realizzerebbe una violazione veramente grave del principio di tipicità della norma penale, in quanto si dovrebbe ipotizzare un caso di norma incriminatrice «in bianco», priva oltretutto di una sanzione individuata *a priori*.

Dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore Boato e del senatore Pontone, il terzo capoverso dell'emendamento all'articolo 3 del testo base proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato nel seguente testo:

«In caso di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri, nonché di altri soggetti nel reato contestato al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui al primo comma».

Su proposta del senatore Boato, è altresì approvata una modifica di coordinamento al primo capoverso tendente a precisare che i reati per i quali è prevista la messa in stato d'accusa sono quelli di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

Si passa all'esame dell'ultimo capoverso dell'emendamento proposto dal relatore.

Il Presidente, nel ricordare che il senatore Murmura ha prospettato l'opportunità di rendere automatica la sospensione del Presidente della Repubblica in seguito alla messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, osserva tuttavia che in tal modo, mentre si verrebbe incontro ad una reale esigenza di tipo ordinamentale, si correrebbe però il rischio di ledere il principio della presunzione di non colpevolezza.

Il relatore è invece favorevole alla proposta avanzata dal senatore Murmura.

Interviene il senatore Mancino, il quale ritiene preferibile che sia un organo giurisdizionale, anziché il Parlamento, ad avere il potere di disporre la sospensione del Presidente della Repubblica.

Concorda il senatore Gallo, il quale fa presente come in ogni caso appaia necessario dettare una disciplina comune per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i Ministri, pur senza sottovalutare i problemi conseguenti alla mancanza di un organo supplente per il Presidente del Consiglio, che è invece previsto per il Presidente della Repubblica nella persona del Presidente del Senato.

Il senatore Pasquino ritiene, al contrario, che le conseguenze della messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio o di Ministri non debbono costituire oggetto di disciplina normativa rientrando piuttosto nella prassi costituzionale. A suo parere, infatti, occorre considerare che la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio farebbe venir meno il rapporto di fiducia fra Parlamento ed Esecutivo e imporrebbe, quindi, le dimissioni del Governo. Ove il Presidente del Consiglio ritenesse di non doversi dimettere, si verserebbe in una situazione di crisi politica talmente grave, da non poter essere ricomposta semplicemente in forza del dettato costituzionale.

Il senatore Maffioletti, pur concordando con

le osservazioni del senatore Pasquino, propone tuttavia di stabilire che, in caso di messa in stato di accusa di un membro del Governo, il Presidente del Consiglio ed il Consiglio dei Ministri debbano rassegnare le dimissioni.

L'ultimo capoverso dell'emendamento proposto dal relatore, quindi, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore Boato, è approvato nel seguente testo:

«La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica implica di pieno diritto la sospensione dalla carica».

Si apre quindi un ampio dibattito sull'opportunità di disciplinare puntualmente le conseguenze della messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio o dei Ministri.

Il senatore Maffioletti propone di accantonare la soluzione del problema.

Il senatore Boato è invece di contrario avviso e, di conseguenza, propone due emendamenti aggiuntivi che prevedono, rispettivamente, le dimissioni obbligatorie del Governo in seguito alla messa in stato di accusa del Consiglio dei ministri e, in caso di messa in stato di accusa di un Ministro, l'automatica decadenza di quest'ultimo.

Il senatore Gallo, ritiene invece preferibile che sia disposta legislativamente la sospensio-

ne dei membri del Governo posti in stato di accusa, convinto che sia necessario dettare una regola formale idonea a disciplinare in modo generale ed astratto situazioni di carattere eccezionale.

Concorda il senatore Vitalone, il quale ribadisce l'opportunità di affidare il potere di sospensione all'organo giurisdizionale.

Dopo interventi dei senatori Murmura, Pontone, Ruffilli e Mancino, il Presidente propone di rinviare l'esame del problema al momento in cui saranno esaminate le norme generali sulla sospensione dei membri del Governo.

Da tale impostazione dissente il senatore Boato, che sottolinea i rischi insiti in un atteggiamento che gli sembra dilatorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 21,30 di oggi, compatibilmente con gli impegni assembleari, nonché martedì 15 dicembre 1987, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,35.

DIFESA (4^a)

MERCOLÈ 9 DICEMBRE 1987

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIACOMETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

«Nomina del Vice presidente del consiglio direttivo della "Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali" in Turate»

(Parere al Ministro della difesa) (Esame)

Dopo aver fornito dati conoscitivi in ordine all'Istituto in titolo indicato (riconosciuto ente di diritto pubblico) ed averne precisato le finalità statutarie, il presidente Giacometti propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla nomina dell'avvocato Paolo Mantegazza a Vice presidente del consiglio direttivo della «Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali» in Turate.

Senza dibattito, viene posta ai voti, a scrutinio segreto, la proposta formulata dal Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori Arfè, Boldrini, Bozzello Verole, Butini, Cappuzzo, Cariglia, Dipaola, Di Stefano, Leonardi (in sostituzione del senatore Donato), Angeloni (in sostituzione del senatore Evangelisti), Ferrara Maurizio, Genovese, Giacchè, Giacometti, Ianni, Innamorato e Beorchia (in sostituzione del senatore Poli).

La proposta risulta approvata all'unanimità con 17 voti favorevoli.

«Schema di decreto ministeriale concernente modalità e criteri applicativi delle norme riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate»

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224) (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Il senatore Giacchè, pur condividendo sostanzialmente le osservazioni formali e di merito contenute nella proposta di parere redatta dal presidente Giacometti (ed illustrata nella seduta scorsa), rilevato che la materia in discussione rientra, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 382 del 1978, tra quelle sulle quali può pronunciarsi il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER), e ritenuta altresì l'opportunità che venga in qualche modo acquisita l'opinione del predetto organo, onde consentire alla Commissione una più approfondita valutazione dell'atto in esame, propone che l'emissione del parere sul merito dello schema di regolamento venga rinviata e che si inviti il Ministro della difesa a riproporre all'esame della Commissione il progetto di regolamento dopo aver acquisito le osservazioni del COCER.

In termini analoghi si pronuncia il senatore Boldrini.

Anche il presidente Giacometti ritiene che la proposta formulata dal senatore Giacchè sia meritevole di considerazione.

Il senatore Cappuzzo, premesso che egli non ha alcuna obiezione da muovere alla richiesta formulata dai senatori del Gruppo comunista, rammenta che comunque il sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali è regolato dalla legge n. 1137 del 1955 e che quello in esame è un mero progetto di regolamento avente lo scopo di meglio individuare i criteri che obiettivamente devono ispirare le Commissioni di avanzamento in tale tipo di promozioni. Coglie poi l'occasione per sottolineare che a suo avviso il sistema dei pareri parlamentari su atti amministrativi del Governo non trova alcun fondamento razionale nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento giuridico e che la procedura escogitata finisce per confondere pericolosamente ruoli e funzioni di due poteri fondamentali dello Stato che andrebbero invece tenuti ben distinti.

La Commissione concorda quindi con la richiesta avanzata dal senatore Giacchè e dà mandato al Presidente di redigere un parere interlocutorio nel senso prospettato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1987

38^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ANDRIANI

Intervengono il ministro del tesoro Amato e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Gitti.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (471)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento).

«Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (471-bis)

(Esame)

Il presidente Andriani fa presente che, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento del Senato, una volta che l'Assemblea ha approvato la legge finanziaria nel suo complesso, la 5^a Commissione permanente deve esaminare le variazioni conseguenti alla legge finanziaria in relazione al bilancio di previsione, variazioni contenute in un apposito documento governativo, al fine di consentirne l'inserimento nel testo del bilancio di previsione, che l'Assemblea è chiamata ad approvare.

Dà quindi la parola al relatore, senatore Forte, su tali variazioni.

Il relatore osserva in via preliminare che con la Nota di variazioni si provvede essenzialmente a tradurre in modifiche al bilancio le conseguenze contabili derivanti dalla legge

finanziaria approvata dall'Assemblea e dal bilancio accolto in Commissione. In secondo luogo, il documento rappresenta lo strumento per determinare le autorizzazioni di cassa in relazione alle variazioni connesse all'approvazione della legge finanziaria fissate in termini di sola competenza. In ordine a tale procedura fa presente peraltro l'esigenza di rendere più chiari i coefficienti di spendibilità che si determinano e che risultano di difficile calcolabilità, specialmente per l'incidenza di fattori temporali, come nel caso delle spese di investimento. Il Governo si riserva poi di apportare, sempre con tale strumento, limitatissime modifiche al bilancio non conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Tra le modifiche più importanti che la Nota inserisce nel bilancio a seguito della «finanziaria» sono da ricordare un incremento del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato pari a 32.781 miliardi per competenza e 32.124 miliardi per cassa, ivi incluse le regolazioni contabili: il risultato è conseguente ad una crescita netta delle entrate finali connessa ai maggiori oneri tributari (al netto dei decrementi dei proventi extra tributari) e ad una espansione delle spese finali interamente dovuta, per miliardi 42.910 per competenza e per cassa, alla lievitazione delle spese correnti incluse le regolazioni contabili, essendo state le spese in conto capitale ridotte di 4.534 miliardi per competenza e 5.191 miliardi per cassa.

Il relatore ricorda quindi che tra le modifiche più importanti che la Commissione bilancio aveva introdotto, in sede di esame del progetto di bilancio, è da includere una diminuzione del carico di interessi per 500 miliardi, in termini di competenza e di cassa, in connessione con il minore livello di fabbisogno fissato per il 1988; a ciò si aggiunge un incremento delle quote di ammortamento per i B.T.E. di 1.727 miliardi, sempre per competenza e per cassa, in connessione con le

modifiche che sono state apportate al livello del ricorso al mercato da parte dell'Assemblea.

La più importante modifica, non derivante dalla legge finanziaria, riguarda la previsione, nell'ambito dello stato di previsione del Consiglio dei Ministri, della rubrica relativa all'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, allo scopo di rendere contabilmente più trasparente l'attività del Ministro senza portafoglio. Altre modifiche degne di nota riguardano la compensazione, all'interno della Tabella n. 3 (Ministero delle finanze), tra le spese per gli aggi di riscossione, che vengono diminuite di 39 miliardi per competenza e per cassa, e le spese per l'attrezzatura e il funzionamento dei centri di servizio, incrementate di pari importo per competenza e per cassa.

Altre variazioni riguardano poi l'ulteriore incremento della cassa in relazione al FIO 1986, cap. n. 7507 (più 2.000 miliardi di residui e dunque di cassa), nonché l'incremento delle spese per il funzionamento del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici; va comunque sottolineato come tutte le variazioni introdotte in bilancio con la Nota, e non connesse con la legge finanziaria, siano compensative all'interno dello stato di previsione e quindi non pongano problemi di copertura; in conclusione, si tratta di un documento completamente in linea con il suo contenuto obbligatorio, risultando del tutto marginali le variazioni innovative.

Va poi ricordato che le conseguenze derivanti dall'approvazione di un emendamento al bilancio proposto dal senatore Vignola sono state regolate attraverso l'introduzione di un apposito comma all'articolo 23 del disegno di legge di bilancio. La Nota di variazioni apporta una correzione tecnica che chiarisce con maggiore precisione la portata dell'emendamento accolto in Commissione e diretto a canalizzare lire 5 miliardi verso i progetti finalizzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986.

Il relatore senatore Forte propone quindi un esame favorevole del documento, al fine di consentire all'Assemblea l'accoglimento del bilancio di previsione dello Stato per il 1988 e per il triennio 1988-1990.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore Bollini, il quale sottolinea, sul piano metodologico, la esigenza di tenere distinte quelle parti della Nota di variazioni che risultano consequenziali alla approvazione della legge finanziaria, dalle altre variazioni che vengono autonomamente introdotte dal Governo, ritenendo pertanto preferibile che in questa fase della procedura parlamentare di esame dei documenti finanziari il Governo si astenga, per il futuro, dall'introdurre nella Nota di variazioni prevista dall'articolo 129 del Regolamento del Senato tali ulteriori tipi di modificazioni al bilancio dello Stato. Sottolinea altresì che in tal modo si finisce con l'eludere la disposizione che prevede il previo esame delle proposte emendative da parte delle Commissioni di merito.

Il senatore Bollini presenta quindi tre emendamenti alla Nota di variazioni, di cui: il primo (471.bis.1), mirante a sopprimere, alla Tabella 3 relativa al Ministero delle finanze, le variazioni relative ai capitoli 4667 e 4752; il secondo (471.bis.2), inteso a sopprimere, alla Tabella n. 7, relativa al Ministero della pubblica istruzione, la variazione relativa al capitolo 1037 in materia di indennità al personale direttivo della scuola; e il terzo (471.bis.3), volto a sopprimere alla Tabella 16 relativa al Ministero del commercio con l'estero, la variazione proposta al capitolo 1611 relativo all'ICE. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla variazione proposta al capitolo 9537, relativo alla Tabella n. 2, in materia di rimborso dei certificati speciali di credito, in ordine al quale sottolinea che si tratta appunto di una variazione che esorbita dell'ambito di quelle conseguenti all'approvazione della legge finanziaria.

Ha quindi la parola il senatore Vignola, il quale chiede chiarimenti in ordine a due variazioni proposte alla Tabella 1-A, relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo presente che, mentre viene istituita la rubrica 19 per il Dipartimento per il Mezzogiorno, per il quale non sembra peraltro previsto alcuno stanziamento, viene d'altro lato proposta la rubrica 25, relativa all'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in ordine al quale stanziamento esprime riserve alla luce del nuovo disegno

organizzativo previsto dalla legge n. 64 del 1986.

Ha quindi la parola il ministro del tesoro Amato, il quale, replicando preliminarmente in ordine alle questioni sollevate dal senatore Bollini, fa presente che la prassi parlamentare degli ultimi anni consente che all'interno della Nota di variazioni presentata conseguentemente all'approvazione della legge finanziaria vengano incluse, in base ad un principio generale di economicità della discussione, variazioni ulteriori legate a fattori legislativi o amministrativi non strettamente connessi alla legge finanziaria. Sottolinea peraltro che le esigenze conoscitive sottolineate dal senatore Bollini possono essere soddisfatte attraverso le note dettagliate inserite a piè di pagina e riferite ai singoli capitoli per i quali si propongono variazioni. Fa inoltre presente che la variazione al capitolo n. 9537 (Tabella 2) è riferita alle due recenti emissioni di Buoni del Tesoro in Ecu. Quanto poi al problema sollevato dal senatore Vignola, dopo aver sottolineato che effettivamente si tratta in questo caso di una variazione non consequenziale alla legge finanziaria, fa osservare che l'esiguità dello stanziamento corrisponde alla esigenza di garantire anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno uno stanziamento (analogamente a quanto disposto anche per gli altri Ministri senza portafoglio) necessario a garantire l'operatività degli uffici che collaborano all'espletamento delle sue funzioni. Quanto all'osservazione in ordine alla rubrica 19, fa presente che la Nota di variazioni si limita esclusivamente a modificare la denominazione della relativa rubrica, originariamente prevista come "segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno", risultando i relativi stanziamenti già disposti attraverso la Tabella 1-A, nella sua formulazione originaria, così come presentata dal Governo.

Segue quindi un breve dibattito, a cui prendono parte il relatore, senatore Forte (il quale chiede ulteriori chiarimenti in ordine a tale ultima questione), il senatore De Vito (il quale sottolinea l'esigenza di una struttura di supporto per il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) e il presidente Andriani (il quale propone di accantonare

momentaneamente tale questione, in attesa di chiarimenti, e passare all'esame degli emendamenti presentati dal senatore Bollini).

Il senatore Spadaccia, prendendo la parola, chiede inoltre chiarimenti in ordine alla variazione proposta dal Governo al capitolo 7054 relativo alla Tabella n. 14 del Ministero dell'industria, capitolo che fa riferimento al contributo all'ENEA. Dopo che il presidente Andriani ha chiarito che l'emendamento 471.bis.3, presentato dal senatore Bollini alla variazione al capitolo 1611, relativo alla Tabella n. 16 (Ministero del commercio con l'estero), fa in effetti riferimento a quella parte della Nota di variazioni che è connessa ad emendamenti già votati dalla Commissione, ha la parola il ministro del tesoro Amato. Egli si dichiara contrario all'emendamento del senatore Bollini 471-bis 1, relativo ai capitoli 4667 e 4671 della Tabella n. 3 (Ministero delle finanze), in quanto le variazioni proposte dal Governo sono connesse ad un provvedimento legislativo relativo alla Guardia di finanza e inteso anche a consentire l'operatività dei Centri di servizio del Ministero, provvedimento che è in corso di esame da parte delle Camere. Quanto all'emendamento 471-bis 2, sempre d'iniziativa del senatore Bollini, riferito alla variazione al capitolo 1037 relativo alla Tabella n. 7 (Ministero della pubblica istruzione), fa presente che la variazione, che risulta connessa alla evoluzione della relativa vicenda contrattuale, intende anche corrispondere all'esigenza, sollevata anche dalla Corte dei conti, di rendere più analitici capitoli cui fanno capo una pluralità di finalizzazioni di spesa. Quanto poi alla variazione relativa al contributo all'ENEA (Tabella n. 14 relativa al Ministero dell'industria), osserva che si tratta di far fronte ad esigenze di carattere operativo.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore Bollini, dopo aver dichiarato di ritirare gli emendamenti 471-bis. 1 e 471-bis. 3, ribadisce l'esigenza di evitare per il futuro la inclusione all'interno della Nota di variazioni di quelle variazioni non consequenziali all'approvazione della legge finanziaria, dichiarandosi disponibile a ritirare l'emendamento alla Tabella n. 7 qualora il Governo fornisca precise informazioni in tal senso, intendendo,

in caso contrario, mantenerlo, al fine di ribadire il principio della emendabilità delle variazioni non connesse alla legge finanziaria.

Dopo che il ministro Amato ha dichiarato che il Governo tenterà per il futuro di evitare margini di sovrapposizione fra due ordini di variazioni e dopo una dichiarazione di voto del senatore Parisi, l'emendamento 471-bis. 2 del senatore Bollini, posto ai voti, col contrario avviso del relatore, risulta respinto.

Ha quindi la parola il senatore De Vito, il quale, facendo riferimento alla questione relativa all'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, chiarisce che la legge n. 64 del 1986, di riforma dell'intervento

straordinario nelle aree meridionali, ha soppresso la Segreteria del Ministro e non il relativo Ufficio, alle cui competenze fanno peraltro riferimento altre disposizioni legislative, quali quelle relative alla legge n. 44 del 1986, sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, senatore Forte, di riferire, con procedura orale, all'Assemblea in senso favorevole alle variazioni di cui alla Nota in titolo, che pertanto verranno inserite nel testo da proporre per il disegno di legge n. 471.

La seduta termina alle ore 12,50.